

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DI ZONA E DEL CONVEGNO CAPI

Modificato con mozioni all'Assemblea di Zona del 23 ottobre 2010

Art. 1 – Composizione

Fanno parte dell'assemblea di Zona:

- tutti i Capi censiti nella Zona;
- tutti soci adulti in servizio associativo che stanno ancora completando il percorso formativo censiti nella Zona;
- tutti gli assistenti ecclesiastici censiti nella Zona.

Art. 2 – Convocazione

L'Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona ed è annunciata con preavviso di almeno 20 giorni mediante comunicazione scritta ai Capi Gruppo che avranno l'obbligo di avvisare tutti i capi del loro gruppo e mediante pubblicazione sul sito di zona. Nella convocazione saranno contenuti l'indicazione:

- della sede di svolgimento;
- dell'ordine del giorno;
- dell'orario dei lavori.

Alla formazione dell'ordine del giorno provvedono i Responsabili di Zona su proposta del Consiglio di Zona.

Ogni Comunità Capi può richiedere che siano posti all'ordine del giorno argomenti di suo interesse, purché siano presentati in tempo utile per esservi inseriti. Sull'ordine del giorno deve essere prevista la voce "varie ed eventuali".

In caso d'impossibilità di convocazione a cura dei Responsabili di Zona, l'Assemblea di Zona è indetta congiuntamente dai Responsabili Regionali.

Art. 3 – Validità

L'Assemblea di zona è validamente costituita con la presenza personale o a mezzo delega di almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 degli aventi diritto al voto.

La sussistenza del quorum dovrà essere verificata dalla Presidenza prima di dichiarare validamente aperta l'assemblea e non sarà soggetta ad ulteriore riesame nel corso dei lavori.

Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo i Responsabili di Zona convocheranno una Assemblea Straordinaria nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto indicato nell'art.2, con il preavviso ridotto ad almeno 10 giorni prima.

Art. 4 – Presidenza e comitato delle mozioni

La Presidenza è assunta dal Responsabile e/o dalla Responsabile di Zona.

I presidenti sono assistiti da un segretario e da tre scrutatori, nominati fra i presenti dall'Assemblea.

All'inizio della seduta, l'Assemblea nomina, su indicazione dei presidenti, un "comitato delle mozioni" composto da un presidente e due membri.

I membri dell'Assemblea che intendono proporre mozioni debbono depositare il testo scritto presso il comitato mozioni che, d'intesa con i proponenti, può apportarvi modifiche puramente formali, per coordinare fra loro più mozioni di contenuto analogo e garantire la coerenza coi vigenti regolamenti associativi.

Art. 5 – Interventi

I presidenti, anche mediante loro incaricati, controllano il diritto di partecipazione, di voto e di elettorato nell'assemblea della quale dirigono i lavori.

Coloro che richiedono di parlare hanno la parola, salvo diverso avviso dei presidenti, nell'ordine di iscrizione, mentre coloro che chiedono la parola per mozione d'ordine hanno diritto alla parola al termine dell'intervento in corso.

Il dibattito sulle mozioni d'ordine è solitamente limitato ad un intervento a favore e a uno contro, quindi la mozione è messa ai voti.

Art. 6 – Funzionamento

I presidenti, nel corso della seduta, possono proporre all'assemblea di variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità. Possono anche proporre la costituzione di commissioni e di gruppi di studio che nel corso dei lavori dell'assemblea si rendessero necessari per un più attento esame preliminare della materia, per il concepimento delle mozioni o comunque per la redazione di atti e documenti idonei a snellire e facilitare il proseguimento dei lavori, in modo che su di essi l'assemblea possa esprimersi in via breve.

Art. 7 – Operazioni di voto

Il segretario e i tre scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto e di scrutinio, palese e segreto.

Art. 8 – Elezioni al comitato di Zona

L'Assemblea di Zona elegge a scrutinio segreto i Responsabili di Zona e gli altri membri del Comitato, che resteranno in carica per un quadriennio, con il limite di sei anni complessivi consecutivi, possibilmente su due o più candidature palesi, delle quali una proposta dal Comitato di Zona.

Per essere eletti i candidati dovranno ottenere almeno il 50% più uno dei voti degli aventi diritto presenti in assemblea, comprese le deleghe.

Le elezioni dei nuovi membri del Comitato di Zona avverranno nell'Assemblea precedente la scadenza del mandato in corso, al fine di dare la possibilità ai nuovi eletti di meglio organizzare e programmare le attività in sintonia con la politica zonale.

Il Comitato di Zona sarà formato:

- da un Responsabile e una Responsabile
- dall'Assistente Ecclesiastico;
- almeno tre Capi che assumono incarichi specifici in base al Progetto di Zona tra i quali uno assumerà l'incarico di seguire la Formazione Capi e gli altri assumeranno incarichi specifici in base al progetto di zona.

Il Comitato di Zona dovrà avvalersi del supporto di Incaricati di Branca (purché Brevettati o abbiano frequentato il CFA), nominati sotto la propria responsabilità per almeno due anni.

Il Comitato di Zona potrà anche avvalersi del supporto di Incaricati anche non di Branca (purché Brevettati o abbiano frequentato il CFA), e di pattuglie permanenti o temporanee che nomina sotto la propria responsabilità

Art. 9 – Deliberazioni

L'assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti al momento del voto.

Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.

Solo le deliberazioni riguardanti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.

Qualora su una mozione siano presentati uno o più emendamenti (modifiche), la mozione è innanzitutto messa ai voti nella forma emendata iniziando, se dal caso, dall'emendamento più radicale a giudizio dei presidenti. Nel caso che tutti gli emendamenti siano respinti, la mozione è messa ai voti nel testo originario.

Art. 10 – Diritto di voto e delega

Hanno diritto di voto e ad essere eletti:

- i Capi in servizio associativo censiti nella Zona e gli Assistenti ecclesiastici censiti nella Zona.

Hanno solo diritto di voto:

- i soci adulti in servizio associativo censiti nella Zona.

Hanno solo diritto ad essere eletti:

- i Capi a disposizione censiti in Zona.

I membri che ne hanno diritto esprimono la loro volontà con un solo voto.

In caso di impedimento alla partecipazione è possibile farsi rappresentare da un altro Delegato (che non potrà avere più di una delega) mediante comunicazione scritta, presentata al Comitato di Zona, prima dell'inizio dei lavori.

Gli aventi diritto al voto che per gravi motivi debbano definitivamente assentarsi dall'assemblea possono farsi rappresentare a tutti gli effetti, mediante specifica delega sottoscritta, da un altro membro presente che abbia diritto di voto all'Assemblea. Nessuno può essere portatore di più di una delega. Il membro dell'Assemblea già presente a questa non può farsi rappresentare nel caso di sua momentanea assenza dalla seduta.

Art. 11 – Competenze

L'Assemblea di Zona è convocata almeno una volta l'anno per:

- approvare il programma di zona e verificarne l'attuazione;
- stabilire la composizione del Comitato di Zona;
- eleggere i Responsabili di Zona e gli altri membri del Comitato di Zona;
- discutere le linee del Progetto regionale;
- deliberare in merito ai bilanci consuntivo e preventivo.

La convocazione dell'Assemblea di Zona in sessione straordinaria può essere richiesta mediante motivata domanda personalmente sottoscritta dagli interessati, da almeno un terzo di coloro che dirigono una unità o dal Comitato di Zona.

Art. 12 – Convegno Capi

Il Convegno Capi di Zona è convocato al fine di:

- a) leggere a livello della Zona lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
- b) individuare ed analizzare le esigenze dei soci adulti della Zona;
- c) elaborare ed approvare il Progetto di Zona indicando priorità, obiettivi e la durata, compresa fra i due e i quattro anni.

Ne fanno parte tutti i soci adulti in servizio censiti nella Zona e, con solo diritto di parola, i Capi a disposizione.

Il Convegno Capi è convocato dai Responsabili di Zona con frequenza adeguata alla durata stabilita per il Progetto di Zona.

Il Consiglio di Zona può deliberare che le competenze del Convegno Capi di Zona siano assunte dall'Assemblea.

Art. 13 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea di Zona è deliberante per quanto riguarda la vita dell'Associazione all'interno della Zona, sempre che le decisioni non siano in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento dell'Associazione.

Art. 14 – Abrogazione del regolamento

La deliberazione di abrogazione totale del vigente regolamento non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo regolamento che sostituisca il precedente.